



MR COPERTURE



Groupama

Assicurazioni

MR Coperture s.r.l.

27040 Campospinoso (PV) - Via A. Volta n°10

Tel. 0385 52924 Fax. 0385 259175

e-mail info@mrcoperture.com

www.mrcoperture.com

Documento n.	
Data	

MR COPERTURE

ha stipulato con

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Polizza n. 107629799 Responsabilità Civile di Installazione

di cui a tergo è riportato un estratto delle condizioni

La copertura è prestata per i danni materiali e diretti cagionati a terzi e per i costi di riparazione e/o rifacimento derivanti da errori o difetti di installazione o posa in opera dei pacchetti di copertura.

La garanzia ha durata 10 anni

dalla data di fatturazione finale dei lavori

(vedi art. 2 delle Norme di assicurazione)

Committente/Beneficiario

Ubicazione Immobile

Tipo e Quantità dei materiali impiegati

Fattura/e emessa/e n.

Inizio Garanzia (vedi art. 2) dalle ore 24.00 del giorno di rilascio della fattura finale dei lavori indicati

LA GARANZIA ASSICURATIVA È REGOLATA ESCLUSIVAMENTE DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTE NELLA POLIZZA N. 107629799.

QUELLE QUI ESPOSTE SONO SOLO UN SUNTO DELLE STESSE.

IN CASO DI SINISTRO VALE ESCLUSIVAMENTE QUANTO DISPOSTO NEL CONTRATTO ASSICURATIVO.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Agenzia di Verona Centro di Frapporti Fosco

C.so Cavour 34 – 37121 Verona

Tel. 045/80.31.813 – Fax 045/80.30.320

MR COPERTURE

ESTRATTO DELLE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DA INSTALLAZIONE N. 107629799

1 - Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'Assicurato è impresa che direttamente o con l'impiego di sub-appaltatori artigiani benevisi effettua su fabbricati civili e/o industriali l'installazione di coperture metalliche, coperture speciali e relative coibentazioni e lattonomie, nonché coperture impermeabilizzanti con guaine bituminose e simili e che dette opere devono essere costituite da uno o più elementi e/o strati funzionali continui in cui per definizione deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire all'opera stessa una prefissata impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal normale uso, comprese coibentazioni e barriere vapore che formano un corpo unico con la copertura:

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni da bagnamento involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori o difetti di installazione o posa in opera dei "pacchetti di copertura" realizzati dall'Assicurato;
- b) La Società, in conseguenza di errata e/o difettosa esecuzione dei lavori di installazione dei "pacchetti di copertura" che abbia provocato un danno risarcibile ai sensi del precedente comma a) o che renda le opere realizzate non idonee per le prestazioni cui sono destinate, rimborsa entro i limiti di polizza e con il massimo dell'importo delle fatture originali dei lavori di installazione, le spese sostenute per il ripristino e/o la riparazione e/o per il rifacimento totale o parziale dei lavori stessi;
- c) La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la ricerca del guasto, nonché le spese sostenute per il rifacimento e/o la riparazione della pavimentazione e/o eventuali "strati di protezione" e/o opere sovrastanti il pacchetto, che dovessero subire danni materiali per il ripristino e/o la riparazione dei "pacchetti di copertura".

2 - Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per lavori ultimati e fatturati durante il periodo di validità della polizza, ha decorrenza dalla data di fatturazione del "pacchetto di copertura" al Committente e termina dopo 10 anni, fermo che la Società non risponderà oltre il massimo risarcimento previsto.

Resta inteso che, in caso di annullamento della polizza per qualsiasi motivo, la Società è comunque impegnata a mantenere operanti le coperture di polizza, a partire dalla data di annullamento a compimento della prevista scadenza della garanzia, per le opere ultimate durante la validità della polizza e sempre che sia stato pagato il relativo premio e la regolazione del premio; questa estensione viene prestata con un limite di indennizzo pari al massimale per sinistro (vedi punto 4 delle Norme) che resta comunque il massimo risarcimento che la Società pagherà per tutta la durata residua delle prestazioni garantite dalla polizza, qualunque sia il numero dei sinistri.

3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi dalle garanzie i danni:

- a) derivanti da errori di produzione e di progettazione dei prodotti;
- b) derivanti dalla mancata prestazione o rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati;
- c) derivanti da mancata o insufficiente manutenzione del prodotto applicato, o conseguenti a lavori di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, da parte di chi ha il dovere o l'interesse a provvedervi e/o qualora il prodotto lo richieda;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivate dalla legge;
- f) causati da dolo dell'Assicurato e/o degli installatori incaricati o loro dipendenti, legali rappresentanti, soci a responsabilità illimitata, amministratori e dirigenti;
- g) dovuti a mancato rispetto, nella effettuazione dei lavori, delle normali tecniche d'installazione e/o posa in opera in uso;
- h) dovuti a difetti, cedimenti, anomali assestamenti o comunque ad insufficiente resistenza dei materiali e/o opere su cui vengono effettuati i lavori di posa in opera;
- i) riconducibili ad errori nel progetto dei lavori di posa in opera, commessi dal Committente dei lavori o da terzi da questi incaricati;
- l) dovuti a fattori esterni e non dipendenti direttamente da errata e/o difettosa esecuzione dei lavori di posa in opera quali a titolo di esempio: logoramento naturale o in conseguenza all'uso, guerre, tumulti popolari;
- m) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei prodotti installati;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti a lavori di impermeabilizzazione sotto falda acquifera.

4 – Massimale e Limite di risarcimento

Il massimale di euro 500.000,00 rappresenta il massimo rimborso della Società per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, con il limite di euro 250.000,00 per sinistro.

**LA GARANZIA ASSICURATIVA È REGOLATA ESCLUSIVAMENTE DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTE NELLA POLIZZA N. 107629799.
QUELLE QUI ESPOSTE SONO SOLO UN SUNTO DELLE STESSE.
IN CASO DI SINISTRO VALE ESCLUSIVAMENTE QUANTO DISPOSTO NEL CONTRATTO ASSICURATIVO.**

DENUNCIA DI SINISTRO: LA DENUNCIA DEVE ESSERE INVIATA CON RACCOMANDATA A.R. ENTRO DIECI GIORNI DALL'EVENTO ESCLUSIVAMENTE ALLA DITTA MR COPERTURE SRL VIA A. VOLTA 10 – 27040 CAMPOSPINOSO (PV)